

Rettifica anagrafica dell'attribuzione di sesso: è necessaria una modificazione dei caratteri sessuali primari

Tribunale di Vercelli, sentenza nr. 159/2014 del 12 dicembre 2014, Pres. Marozzo, Est. Bianconi.

Rettificazione di attribuzione di sesso – artt. 1 l. 164/1982 e 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 – sufficienza di intervenuta modificazione dei caratteri sessuali cd. secondari – non sussiste – necessità di intervenuta modificazione dei caratteri sessuali cd. primari – sussiste.

Ai fini della rettifica anagrafica dell'attribuzione di sesso è necessaria una modificazione dei caratteri sessuali cd. primari dell'istante attraverso intervento medico-chirurgico demolitivo e ricostruttivo degli organi genitali riproduttivi. Ciò (de jure condito ed in mancanza di una rimeditazione legislativa della questione volta ad uniformare la normativa interna a quella degli Stati europei) alla luce della presumibile intenzione del Legislatore, che, se avesse voluto fare propria la distinzione concettuale medico-anatomica tra caratteri sessuali primari e secondari, avrebbe potuto farlo espressamente, oltretutto chiarendo la modificazione di quali e di quanti caratteri sessuali secondari, e con quale grado di profondità, sarebbe stata sufficiente ad ottenere la rettificazione.

(Massime a cura di Gianluigi Morlini - Riproduzione riservata)

omissis

Ragioni in fatto ed in diritto della decisione

L'attore ha in via di estrema sintesi allegato di essere affetto da disturbo di identità di genere, di avere acquisito fattezze femminili in esito a terapia ormonale finalizzata alla transizione di genere *male to female*, ma di non essersi sino ad oggi sottoposto ad operazione demolitivo-ricostruttiva dei propri organi sessuali riproduttivi.

Ha chiesto in via principale al Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile e la rettificazione del prenome da "N." a "Re.", nonché di ordinare all'ASL competente per territorio di coprire gli esborsi che dovrà sostenere per la sottoposizione a trattamenti chirurgici estetici (massoplastica additiva, rinoplastica ed altri, necessari a garantire all'attore un aspetto coerente con il genere femminile).

In via subordinata ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 164/1982 rispetto agli artt. 2, 32, 10, 117 Cost. anche alla luce degli artt. 1, 3 e 7 Carta di Nizza e degli artt. 8 e 14 CEDU.

In via di ulteriore subordine, ha chiesto autorizzarsi l'intervento demolitivo ricostruttivo, la mammoplastica, il rimodellamento della

cartilagine laringea ed ogni altro intervento necessario alla transizione di genere.

L'atto di citazione è stato ritualmente notificato al Pubblico Ministero, il quale, intervenuto nella procedura ha chiesto accogliere il ricorso.

Soddisfatti gli adempimenti introduttivi di cui all'art. 31 d.lgs. 150/2011, la causa è stata istruita a mezzo di CTU medica e psicologica, ed è pervenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra riportate.

Nel merito, la domanda di rettificazione di stato civile, avanzata in via principale, non merita accoglimento.

La legge 164/1982 all'art. 1 sancisce che *“La rettificazione [di attribuzione di sesso] si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”*.

L'art. 31, comma 4, del D.Lgs. 150/2011, stabilisce che *“quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”*. La norma in questione ricalca la previgente disposizione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 164/1982, salvo l'ulteriore specificazione circa il *“passaggio in giudicato”* della sentenza.

Il quadro normativo appena tracciato ha rappresentato il terreno di confronto tra due opposte ricostruzioni interpretative.

Una prima opzione ritiene indispensabile, ai fini della rettifica anagrafica, la modificazione dei caratteri sessuali *primari* dell'istante attraverso intervento medico-chirurgico demolitivo e ricostruttivo. Militerebbe in favore della tesi l'interpretazione letterale e storica della norma succitata (cfr. Appello Bologna Sez. I Civ. Sent. 22.2.2013, Est. Parisoli, in www.articolo29.it).

Una seconda ricostruzione, invece, valorizza il disposto dell'art. 31, comma 4, d.lgs. cit. argomentando che, se l'autorizzazione del Tribunale concerne solo i casi in cui il trattamento chirurgico sia necessario, occorre necessariamente considerare che vi sono casi in cui il predetto intervento, necessario, non lo sia: e tali casi coinciderebbero proprio con quelli relativi a persone affette da disturbo di identità di genere, che abbiano completato il percorso di modificazione dei caratteri sessuali *secondari*, ma che non intendano e/o non possano, per ragioni di benessere fisiopsichico, dare corso alla modificazione dei tratti sessuali primari, attraverso l'intervento demolitivo (cfr. Tribunale Rovereto Sent. 02.5.2013 Sez I Civ., Est. Dieni, in www.articolo29.it).

Le pronunce sopra richiamate illustrano ed approfondiscono gli argomenti a favore delle rispettive opposte tesi, così che pare sufficiente, per esigenze di concisione della motivazione, fare rinvio ad esse.

Ritiene il Collegio che l'interpretazione preferibile, *de jure condito*, sia quella adottata dalla Corte bolognese.

La norma dell'art. 1 l. cit., infatti, impone che la rettificazione di sesso sia disposta solo a seguito della intervenuta modificazione dei caratteri sessuali.

Sul punto giova premettere come la distinzione tra caratteri sessuali *primari* (gli organi riproduttivi) e *secondari* (le residue molteplici caratteristiche anatomiche utili a ricondurre una persona ad un genere,

quali ad es. il seno, la barba, il timbro della voce, il cd. pomo d'Adamo, gli zigomi, *etc.*) abbia natura e rilevanza squisitamente medico-anatomica.

Pare invece perlomeno dubitabile che essa sia stata (implicitamente) fatta propria dal Legislatore del 1982, che si sarebbe limitato, secondo la seconda delle tesi sopra riportate, a parlare genericamente di “caratteri sessuali”, allo scopo di rendere sufficiente, per l'ottenimento della rettificazione anagrafica, la sola modificazione dei caratteri *secondari*: secondo il canone di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al Codice civile, infatti, l'inteprete deve attribuire alla legge il senso fatto palese: i) dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, nonché; ii) dalla intenzione del Legislatore.

Orbene, sembra al Collegio che il significato proprio della locuzione “*intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali*” sia chiaramente riferibile all'intervento, demolitivo e ricostruttivo, degli organi genitali della persona che chiede la rettificazione anagrafica, e cioè dei suoi caratteri sessuali cd. *primari*.

Ciò anche, lo si ribadisce, alla luce della presumibile intenzione del Legislatore del 1982, che, se avesse inteso distinguere tra caratteri sessuali primari e secondari, lo avrebbe potuto fare espressamente (e avrebbe potuto farlo, e non lo ha fatto, anche in sede di riforma nel 2011). In ogni caso, il novero dei caratteri sessuali *secondari* è particolarmente indefinito, ed ampio, a fronte dell'unicità e chiara individuabilità, nei generi maschili e femminili, dei caratteri sessuali *primari*: vi è da chiedersi, pertanto, la modificazione di quali, e di quanti, caratteri sessuali *secondari* – e con quale grado di profondità ed irreversibilità – possa ritenersi astrattamente sufficiente (per i fautori della seconda tesi sopra riportata) a consentire la rettificazione delle risultanze dello stato civile.

Quanto alla locuzione “*quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico*”, contenuta nell'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011, si ribadisce, *in primis*, che essa ricalca sostanzialmente la norma previgente.

Tale norma (art. 3, l. 164/1982), come osservato dalla Corte d'Appello di Bologna nella pronuncia citata, ben poteva fare riferimento, nel senso di dispensarle dall'autorizzazione del Tribunale, alle persone che avevano già dato corso all'intervento chirurgico in epoca precedente all'entrata in vigore della legge (solitamente all'estero), ovvero a persone che per ragioni congenite non necessitassero di adeguamenti dei caratteri sessuali da conseguirsi attraverso interventi medico chirurgici.

Per loro, e solo per loro, non sarebbe dunque stata necessaria l'autorizzazione del Tribunale.

Ciò è emerge anche dalla lettura della norma (art. 3) in combinato disposto con quella transitoria di cui all'art. 6 della medesima legge, a mente del quale “*nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l'attore si sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, il ricorso [...] deve essere proposto entro il termine di un anno dalla data suddetta*”, disposizione dalla quale sembrerebbe dedursi, oltretutto, un ulteriore elemento indicativo della chiara *voluntas legis* circa l'infedeltà dell'intervento chirurgico.

Ciò premesso in punto di diritto, si deve avere comunque riguardo alle risultanze della ctu in atti.

Il quesito era volto a descrivere le condizioni fisiche e psicologiche dell'attore, anche in riferimento alla sua identità di genere, oltre che ad accertare se un eventuale intervento chirurgico finalizzato al cambiamento di sesso presentasse o meno controindicazioni nel caso in esame (cfr. ordinanze 23.12.2013 e 21.1.2014).

Il ctu nominato, dott. Pietro Cantafio, con la sua breve relazione ha confermato la diagnosi di disforia di genere; ha descritto come "integre" le funzioni cognitive del periziato, e ravvisato sotto il profilo psicologico una lieve deflessione del tono dell'umore.

Dal punto di vista fisico, si è limitato a dare conto dell'avvio, da parte del B., di una terapia ormonale, nell'anno 2011, che avrebbe portato "*ad una progressiva femminilizzazione del suo aspetto*", in accordo con quanto dedotto al punto 7) della citazione circa l'ormai avvenuta acquisizione di fattezze femminili da parte dell'attore.

Ritiene il Collegio, anche alla luce delle risultanze della ctu (ma salvo ed impregiudicato quanto sopra detto in punto di diritto), che non vi siano dunque spazi per accogliere la domanda principale dell'attore, e ciò in quanto, ferma la necessità di intervento di riassegnazione del sesso alla luce delle norme vigenti, nel caso in esame non può comunque ritenersi, senza tema di smentita, che le caratteristiche femminili ormai acquisite dal B. siano irreversibili, con conseguente impossibilità di recupero dei caratteri *secondari* maschili, magari al fine di operare una nuova transizione di genere, ed una successiva rettificazione anagrafica e di sesso.

Alle considerazioni sin qui esposte, consegue il rigetto della domanda principale dell'attore, con assorbimento di quella, conseguente, volta ad ottenere l'ordine, nei confronti dell'ASL, di coprire economicamente gli esborsi da sostenersi per la sottoposizione a trattamenti chirurgici estetici necessari a garantire all'attore un aspetto coerente con il genere femminile.

Per quanto concerne le censure di illegittimità costituzionale avanzate dal ricorrente nei confronti dell'art. 3 della legge 164/1982 – tralasciando il rilievo per il quale la predetta norma non è più vigente, essendo stata rifiuta, con limitate modificazioni come detto sopra, nell'art. 31, comma 4, D.lgs. 150/2011 – deve però considerarsi come non possa essere certamente essa, la norma astrattamente tacciabile di incostituzionalità.

Prova ne sia che, esattamente al contrario, i fautori della seconda tesi sopra riportata – tra i quali l'attore – hanno fondato i loro migliori argomenti proprio sull'interpretazione estensiva di detta norma (cfr. *supra* le considerazioni circa l'interpretazione dell'avverbio "quando", *etc.*).

Se di una norma si debba adombrare l'incostituzionalità, essa parrebbe piuttosto essere l'art. 1 l. 164/1982, nella parte in cui non prevede che la rettificazione di sesso possa conseguire, per coloro che siano affetti da disturbo di identità di genere, anche indipendentemente dalle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali primari, a fronte delle sole modificazioni dei caratteri sessuali secondari.

Salva l'indubbia rilevanza nella presente fattispecie, pare al Collegio che la questione di legittimità costituzionale sia caratterizzata da manifesta infondatezza, e che sia dunque preclusa la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.

A tal proposito, si richiamano le argomentazioni svolte al punto 5) della sopra richiamata pronuncia della Corte d'Appello di Bologna, alle quali basti aggiungere la considerazione per cui la scelta del Legislatore di subordinare la rettificazione del sesso alla previa rideterminazione chirurgica dei tratti sessuali primari non pare manifestamente irragionevole, ma, semmai, dettata da esigenze di salvaguardia della certezza dei rapporti sociali.

Al Collegio non sfugge il disagio patito dall'attore (e ben chiarito dal Difensore al punto 27 della citazione) derivante dal contrasto tra le risultanze anagrafiche ed il proprio sentire psicofisico.

Così come non sfugge il patimento determinato dai deplorabili atteggiamenti indiscreti di scherno, sarcastici ed inappropriati dei terzi, evidentemente lesivi della sua dignità.

Ma la soluzione di tale problematica non può passare attraverso la forzatura, in via interpretativa, di una norma di legge che (a parere del Collegio) non vulnera il dettato costituzionale; né è certamente ammissibile eleggere tale via, per sopperire a quella generalizzata carenza di educazione al rispetto dell'altro, endemica nella società.

In conclusione, in mancanza di una (per vero auspicabile) seria rimediazione legislativa della questione volta ad uniformare la normativa interna a quella degli Stati europei indicati dalla Difesa dell'attore a pag. 9 del libello introduttivo, lo spazio di manovra del Giudice italiano pare, *de jure condito*, drasticamente ridotto.

L'attore ha da ultimo svolto, in via di estremo subordine, la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare l'intervento demolitivo ricostruttivo degli organi riproduttivi, la mammoplastica, il rimodellamento della cartilagine laringea ed ogni altro intervento necessario alla transizione di genere.

La domanda è evidentemente fondata, alla luce delle risultanze della ctu in atti, che chiariscono, come sopra evidenziato, l'effettiva sussistenza di una risalente disforia di genere in capo all'attore, e l'assenza di controindicazioni specifiche all'intervento (salvo quanto detto a proposito della riluttanza, comprensibile, del B. In relazione allo stesso).

Gli interventi richiesti possono dunque essere senz'altro autorizzati.

Le spese devono essere dichiarate irripetibili, in considerazione della natura in concreto non contenziosa della procedura, l'unico contraddittore essendo stato il Pubblico Ministero.

Le spese di consulenza tecnica non sono dovute, essendo decorso il termine di cui all'art. 71 d.P.R. 115/2002 senza che sia pervenuta istanza di liquidazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vercelli, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, visti gli artt. 1 e ss. L. 164/82, 31 D.Lgs. 150/2011 così provvede:

- rigetta la domanda, avanzata in via principale, di rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile e di rettificazione del prenome;
- autorizza l'attore ad effettuare l'intervento demolitivo e

ricostruttivo degli organi riproduttivi, la mammoplastica, il rimodellamento della cartilagine laringea ed ogni altro intervento necessario alla transizione di genere;

- nulla per le spese.

Così deciso in Vercelli nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 27.11.2014.

Si comunichi all'attore ed al Signor Pubblico Ministero in sede.